

**REGIONE LIGURIA - LEGGE REGIONALE 13 giugno 2013,  
n. 17: Sospensione temporanea della presentazione  
del Documento Unico di regolarita' contributiva  
da parte degli operatori del commercio sulle aree  
pubbliche di cui all'articolo 36 bis della legge  
regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in  
materia di commercio).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria  
n. 9 del 19 giugno 2013)

(Gazzetta Ufficiale n. 35 del 31 agosto 2013)

*Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria;*

*Ha approvato*

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

**Promulga**

**la seguente legge regionale:**

**Art. 1**

**Sospensione temporanea della presentazione del documento unico di  
regolarita' contributiva da parte degli operatori del commercio  
sulle aree pubbliche di cui all'articolo 36-bis della legge  
regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di  
commercio)**

1. E' sospesa l'acquisizione da parte del comune del documento  
unico di regolarita' contributiva degli operatori del commercio sulle  
aree pubbliche di cui all'articolo 36-bis della legge regionale n.  
1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, per un periodo di  
mesi ventiquattro a decorrere dalla data di entrata in vigore della  
presente legge.

**Art. 2**

**Modifica all'articolo 36-bis della legge regionale n. 1/2007**

1. Al comma 4 dell'articolo 36-bis della legge regionale n. 1/2007  
e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «DURC da  
parte del» sono inserite le seguenti: «cedente e del».

**Art. 3**

**Dichiarazione d'urgenza**

1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in  
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino  
ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare  
come legge della Regione Liguria.

Genova, 13 giugno 2013

Burlando

(Omissis).